

La polizia amministrativa, e l'urbana e rurale, sono protettrici per essenza; vigilano per impedire i disordini ed i reati; ma quando questi sono commessi, altro più lor non rimane che a procurare l'arresto dei delinquenti, ed a coadiuvare il fisco giudiziario per raccogliere le prove dei reati, e la scoperta dei delinquenti e complici onde siano giudicati. Dunque questi due rami di polizia sono uffici per essenza paterni, e propri degli amministratori locali, alla cui coadiuvazione io non esiterei ad adottare il sistema inglese, quello di assegnare ad ogni sindaco un comitato di vigilanza composto d'uomini dei più adatti del luogo proposti dal sindaco, ed approvati dall'intendente.

Signori, create uffici speciali di pubblica sicurezza, ed avrete l'inquisizione tenebrosa, ed il monopolio delle riputazioni, perchè l'uomo, *unius negotii*, cerca occupazioni ed occasioni per farsi dei meriti onde ottenere importanza e ricompense; lasciateli quale attributo naturale degli amministratori, ed avrete la polizia paterna e protettrice, perchè l'amministratore ha infiniti altri mezzi per farsi dei meriti reali apprezzati dalla pubblica opinione.

Un buon sistema adunque d'ordinamento di polizia amministrativa, urbana e rurale, conformato all'indole, ai costumi ed alla moralità del nostro paese, esige studi profondi statistici, politici ed economici; i sistemi inglese e francese dovrebbero esser presi in seria considerazione leggendo accuratamente tanto il rinomato Codice amministrativo dell'impero di Napoleone, quanto l'opuscolo delle leggi comunali inglesi che ho di sopra citati; e l'ordinamento nostro definitivo di polizia amministrativa, urbana e rurale, deve aver sua sede nella legge organica dell'amministrazione comunale e provinciale tanto finora da noi, e dall'intera nazione sospirata invano, ma che tutti vogliamo al più presto.

Ora pertanto concludo colla seguente proposta, ed è che all'articolo 7 dopo le ultime parole « della presente legge, » si aggiunga: « la quale si avrà per provvisoria fino alla promulgazione della legge organica dell'amministrazione provinciale, comunale e di polizia amministrativa, urbana e rurale, di cui il Ministero presenterà il progetto alla Camera nella ventura Sessione del 1853. »

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta del deputato Bianchi.

(È appoggiata.)

FARINI, relatore. Farò una questione pregiudiziale a questa proposta. Il dire che una legge è provvisoria non ha senso; tutte le leggi sono provvisorie, perchè il giorno dopo se ne può fare un'altra che le annulli. Il mettere poi in fine d'una legge un articolo pel quale si obblighi il Governo a presentare un'altra legge è, a mio avviso, una cosa disdicevole. (*Segni di dissenso*)

Una voce. Questo si è già fatto nella legge per l'abolizione del fóro ecclesiastico.

BIANCHI PIETRO. Propongo che questa legge sia durata per un anno.

PERNATI, ministro dell'interno. Riferendomi alle osservazioni dell'onorevole deputato Farini, m'oppongo all'adozione di quest'aggiunta proposta dal deputato Bianchi.

MELLANA. Mi meraviglio che il ministro abbia così presto accettato le ragioni esposte dal deputato Farini.

La presente legge venne presentata non come legge definitiva, ma soltanto come un contone di legge, perchè il Governo si trovasse in caso di poter in qualche modo provvedere alla pubblica sicurezza. Si dice che non sarebbe nell'ordine parlamentare il voler determinare la durata della legge medesima, essendo sempre aperta la via a qualunque

dei tre poteri di presentare un'altra legge che deroghi alla prima.

Ma il sistema di aggiungere un articolo determinante la durata d'una legge, venne già messo in pratica per alcune leggi di finanza, le quali si adottarono puramente in vista delle condizioni finanziarie del paese, e che essendo alquanto gravatorie non erano sicuramente molto benevise.

Chi conosce la storia del nostro Parlamento, e il deputato Farini la saprà certamente, perchè questa è storia, si ricorderà che quando si votò la legge sul fóro ecclesiastico, non si fece difficoltà veruna di ammettere un articolo in cui il Governo prendeva impegno di presentare un progetto di legge sul contratto civile del matrimonio, progetto che finalmente venne alla luce.

Se adunque gli antecedenti parlamentari fossero meglio conosciuti da quanti seggono in quest'Assemblea non si muoverebbero proposizioni pregiudiziali le quali non possono che ferire la dignità della Camera.

FARINI, relatore. Anzitutto risponderò al deputato Mellana che io mi sono opposto a che si dichiarasse questa legge provvisoria, non già a che si fissi un termine alla durata della medesima. La questione è ben diversa.

L'onorevole Bianchi, dopochè io aveva fatto le mie osservazioni proponendo la questione pregiudiziale, ha proposto che la legge durasse per un dato tempo, il che è ben diverso dal dire puramente che una legge è provvisoria. Ci pensi meglio l'onorevole Mellana e non giudicherà che io abbia proposto una cosa ridicola dicendo che non si deve scrivere in una legge che è provvisoria.

Quanto alla seconda questione, che cioè esistono antecedenti nei quali la Camera ha in fine di alcune leggi imposto al Governo di proporle altre in un dato tempo, dirò che io rispetto questi antecedenti, ma su tutto ciò che non è sancito dalle nostre leggi fondamentali io credo d'aver il diritto che ha il deputato Mellana e qualunque altro deputato di farne sindacato e critica, e di cercare non si ripetano gli antecedenti che non credo buoni.

Io penso non sia dignitoso per un Parlamento nè acconcio a dare autorità alla legge il dire che ne faremo poi un'altra nel tal termine. Il Parlamento ha diritto di farne quante vuole, come l'hanno il Governo e i deputati di proporle. Quindi mantengo la mia questione pregiudiziale.

ASPRONI. A parer mio, nelle parole *a tempo determinato* e *provvisoria* non vi è nessuna differenza. E sebbene l'onorevole preopinante porti opinione che tutte le leggi siano provvisorie, io credo che nella natura intrinseca delle leggi sia immesimato il carattere della perpetuità, perchè le leggi si fanno con questo proposito: verità che per chi è alquanto iniziato nelle prime istituzioni di diritto e di legislazione non sarà cosa nuova.

In conferma poi degli allegati antecedenti del Parlamento, io citerò una legge speciale di questa stessa natura. Quando si provvide in odio dei furti di campagna colla legge che fu già pubblicata, a proposizione dell'onorevole Brofferio, la Camera votò che la legge fosse durativa per un solo biennio. Il che significa adunque che è di una natura provvisoria, appunto perchè è precisata la determinazione del tempo; e noi tanto più dobbiamo fare che sia questa legge provvisoria, in quanto io stimo sia bene lasciare al Governo un pungolo che lo obblighi a presentarci la legge comunale; la quale, ripeto, sarà sempre la base della polizia del paese, perchè senza buone leggi comunali, senza sistemare meglio la nomina del sindaco, che è l'ufficiale nato della polizia, noi non avremo mai buon ordine vero nello Stato. Accresceremo le